CODICE DEONTOLOGICO ED ETICO

Associazione Professionale costituita ai sensi della Legge 4/2013 - Detiene il ***Registro Professionale degli HR Director, Consulenti e Specialisti di Sviluppo Organizzativo***.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ETHICAL HR
L'ETICA E LA CULTURA DI CUI È FATTO IL LAVORO

Preambolo

Il presente Codice Deontologico ed Etico individua l'insieme dei principi, dei valori e dei doveri di condotta a cui tutti gli iscritti all'**Associazione Italiana Ethical HR** (di seguito "Associazione") devono uniformarsi nell'esercizio delle proprie attività professionali, rientranti in una delle tre Sezioni del **Registro Professionale** (*HR DIRECTOR*, *C-LEVEL*, *ETHICAL LEADERSHIP - Specialisti ISO - Auditor/Valutatori/Risk Assessment*). L'osservanza delle presenti norme è condizione essenziale per il mantenimento dell'iscrizione al **Registro ex L. 4/2013.**

Art. 1 – Principi Generali e Dignità della Professione

1. Il socio opera con indipendenza, integrità, obiettività, trasparenza e rigorosa competenza professionale.
2. Il socio orienta la propria condotta al rispetto della dignità umana, delle unicità, della valorizzazione delle caratteristiche e delle peculiarità umane e del benessere organizzativo e psicosociale delle persone sul luogo di lavoro, ripudiando qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.
3. Il socio garantisce che l'adozione di standard, processi ISO, politiche di People Management e modelli di audit sia improntata a un'effettiva sostanza etica e mai a un mero adempimento formale o di facciata (ethics washing / greenwashing sociale).

Art. 2 – Competenza Professionale e Formazione Continua

1. Il socio accetta incarichi esclusivamente nei limiti delle proprie effettive competenze e qualifiche attestate dal Registro.
2. Il socio ha l'obbligo di curare costantemente il proprio aggiornamento professionale attraverso l'adempimento del piano di Formazione Continua dell'Associazione, conseguendo annualmente i Crediti Formativi Associativi (CFA) previsti dal regolamento interno.
3. Il socio si astiene dal fare dichiarazioni ingannevoli o fuorvianti sul proprio profilo professionale, sulle proprie competenze o sui titoli posseduti.

Art. 3 – Riservatezza e Gestione dei Dati (Confidenzialità)

1. Il socio è tenuto al rispetto del segreto professionale su dati, informazioni, processi e risorse umane di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni aziendali, consulenziali o di audit.
2. Il socio tratta i dati personali delle organizzazioni clienti e delle persone lavoratrici in stretta conformità con la normativa vigente in materia di privacy (GDPR / D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), adottando criteri di massima protezione per la tutela dei dati sensibili e psicosociali.

Art. 4 – Conflitto di Interessi e Indipendenza di Giudizio

1. Il socio evita qualsiasi situazione in cui interessi personali, finanziari o commerciali possano influenzare l'obiettività del proprio giudizio professionale.
2. In particolare, gli iscritti alle **Sezioni Specialisti ISO e Auditor/Valutatori/Risk Assessment** mantengono una rigorosa separazione operativa tra le attività di consulenza/progettazione dei sistemi di gestione e le attività di audit/valutazione di terza parte o di conformità per la medesima organizzazione.

Art. 5 – Rapporti con gli Utenti, Clienti e Organizzazioni

1. Il socio definisce con chiarezza, lealtà e trasparenza gli accordi contrattuali con i clienti e le organizzazioni committenti, specificando preventivamente per iscritto l'oggetto della prestazione, la metodologia adottata, la tempistica di realizzazione e la struttura analitica dei compensi e delle spese accessorie.
2. In ossequio all'obbligo inderogabile sancito dall'art. 1, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, il socio è tenuto a indicare espressamente in ogni documento formale, proposta commerciale, accordo contrattuale, fattura e nella corrispondenza professionale la dicitura: *«Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4»*
3. Ove applicabile e rilasciato dall'Associazione, il professionista può integrare tale indicazione con gli estremi del proprio **Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale** e il numero di matricola del Registro Nazionale.
4. Il socio informa tempestivamente il committente di qualsiasi criticità etica, normativa, metodologica o di rischio psicosociale che possa emergere nel corso dello svolgimento dell'incarico, astenendosi dal proseguire attività che violino i principi di integrità dell'Associazione.

L'inadempimento del comma 2 costituisce specifica violazione deontologica (oltre che pratica commerciale scorretta rilevabile ai sensi del Codice del Consumo), consentendo all'Associazione di procedere disciplinarmente a tutela della trasparenza dell'intero Registro.

Art. 6 – Rapporti con l'Associazione e Colleghi

1. Il socio impronta i propri rapporti con i colleghi ai principi di lealtà, correttezza e collaborazione, astenendosi da condotte denigratorie o di concorrenza sleale.
2. Il socio collabora con gli organi associativi (Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico Scientifico, Collegio dei Probiviri) e fornisce le informazioni richieste nel rispetto dei regolamenti interni.

Art. 7 – Sanzioni Disciplinari

1. La violazione delle norme del presente Codice Deontologico ed Etico, l'inadempimento dei doveri associativi o il mancato rispetto dei requisiti di qualificazione comporta l'applicazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari, graduate in funzione della gravità del fatto, del grado di colpa e dell'eventuale recidiva:

- Richiamo scritto: applicato in caso di lievi inosservanze dei doveri informativi o comportamentali previsti dal presente Codice;
- Censura formale: dichiarazione formale di biasimo applicata nei casi di violazioni deontologiche di media entità o reiterate inosservanze lievi;
- Sospensione dal Registro Professionale: disposta per un periodo compreso tra 1 e 12 mesi nei casi di gravi violazioni dei principi etici, ingiustificato mancato assolvimento dell'obbligo di **formazione continua** (**CFA**), mancata comunicazione di conflitti di interesse o condotte che arrechino danno all'immagine dell'Associazione;
- Radiazione e cancellazione definitiva dal Registro Professionale: disposta nei casi di violazioni gravissime del Codice Deontologico, condanne penali passate in giudicato per reati ostativi all'esercizio della professione, o condotte lesive dei diritti della persona incompatibili con l'appartenenza all'Associazione.

Art. 8 – Procedimento Disciplinare e Garanzie di Difesa

1. L'azione disciplinare è promossa d'ufficio dal Consiglio Direttivo, su segnalazione del Comitato Tecnico-Scientifico, ovvero a seguito di esito istruttorio negativo trasmesso dallo Sportello di Garanzia per il Cittadino a fronte di reclami presentati da committenti, consumatori o colleghi.
2. L'apertura del procedimento disciplinare viene comunicata per iscritto all'iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R entro 15 giorni dalla deliberazione, con l'indicazione circostanziata dei fatti addebitati.
3. All'interessato è riconosciuto il pieno diritto al contraddittorio: entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscritto ha facoltà di depositare memorie scritte, documenti a propria difesa e richiedere di essere audito personalmente o a mezzo di un proprio delegato.
4. Il provvedimento conclusivo, adeguatamente motivato, viene deliberato entro 60 giorni dall'avvio del procedimento e notificato tempestivamente all'interessato.
5. Contro la delibera sanzionatoria è ammesso ricorso dinanzi all'Assemblea degli Associati entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia della sanzione fino alla decisione definitiva dell'Assemblea, salvo i casi di radiazione per cause penali.